Circolare 17 novembre 2010 prot. nr.557/PAS.12089.10089D(1)SIC(2) Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Quesiti interpretativi concernenti l'applicazione del D.M. 6 ottobre 2009, emanato in attuazione dell'art.3, comma 9, della legge 15 luglio 2009, nr. 94.

A seguito dell'emanazione del D.M. in oggetto, concernente la regolamentazione dell'impiego del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico sono stati segnalati alcuni dubbi interpretativi che potrebbero portare a comportamenti operativi diversificati sul territorio nazionale.

Al fine quindi di realizzare un indirizzo interpretativo univoco, si forniscono le seguenti indicazioni.

1. Ambito di applicazione.

Dalla lettura congiunta degli artt.1 e 4 del D.M. 6 ottobre 2009 si evince che le disposizioni contenute nel provvedimento si applicano alle attività di spettacolo in luogo aperto al pubblico (ad es. concerti musicali negli impianti sportivi, parchi di divertimento), nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta (ad es. discoteche, cinema, teatri), e nei locali che svolgono anche in maniera occasionale attività d'intrattenimento e spettacolo. Devono ritenersi, invece, essenzialmente esclusi dall'ambito di applicazione del provvedimento i pubblici esercizi in generale, dove non si svolge ordinariamente attività d'intrattenimento e/o di spettacolo.

Da ciò discende che una letterale applicazione del citato art.4 alle attività teatrali e cinematografiche comporterebbe il coinvolgimento del personale di sala (c.d. "maschere"), con la conseguente sottoposizione ai controlli ed alle verifiche previste dal D.M. di un numero elevato di persone senza, peraltro, apprezzabili benefici per l'ordine e la sicurezza pubblica.

A tale riguardo va considerato che le funzioni attribuite al personale di controllo dall'art.5 del D.M., nelle tre fattispecie considerate (controlli preliminari, accesso e deflusso del pubblico, controlli all'interno del locale), hanno riguardo, in particolare, alla presenza di sostanze illecite o oggetti proibiti nonché di qualsiasi altro materiale che possa essere pericoloso per la pubblica incolumità o la salute delle persone e, quindi, destinate ad una determinata "tipologia" di utenti, caratterizzata per fasce d'età e/o modelli comportamentali.

Pertanto, per le attività che presentano un minore impatto per l'ordine e la sicurezza pubblica, quali appunto quelle dei cinema e dei teatri, le prescrizioni del decreto in parola andranno a regolamentare esclusivamente il servizio di quella parte di personale addetto a svolgere il complesso di attività, unitariamente considerate, individuate dal citato articolo 5, a cui potranno essere attribuiti compiti di responsabilità di sala e coordinamento delle maschere.

Tale interpretazione risponde a criteri di ragionevolezza, anche perché evita di gravare i gestori di dette attività d'intrattenimento degli oneri della formazione per personale che non necessariamente verrà reimpiegato.

Analoghe considerazioni possono essere svolte, mutatis mutandis, per gli addetti ai servizi di controllo dei parchi di divertimento e degli spettacoli viaggianti, riservando le funzioni di cui all'articolo 5 del decreto al personale con funzioni di coordinamento degli addetti ai servizi di accoglienza ed assistenza.

Resta inteso che laddove nei locali destinati alle citate attività si svolgano anche attività d'intrattenimento e spettacolo diverse da quelle a cui tali locali sono destinati, ai sensi del Decreto del

Ministro dell'Interno 19 agosto 1996 (c.d. Regola tecnica), tutto il personale addetto ai servizi di controllo dovrà essere iscritto nell'elenco previsto dall'art.1 del D.M. 6 ottobre 2009.

Per quel che concerne l'entrata in vigore delle disposizioni del D.M. in parola, si chiarisce che la proroga al 31 dicembre prossimo consente, come testualmente recita l'art.8 del decreto, a chi già svolge i servizi di assistenza di continuare ad espletare tale attività anche prima dell'iscrizione all'elenco prefettizio; resta inteso che i soggetti che intendano, invece, iniziare ex novo le attività in parola debbono attenersi da subito alle disposizioni del D.M.

2. Requisiti per l'iscrizione all'elenco prefettizio.

Come noto, l'art. 1 del D.M. prevede nel dettaglio i requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo.

A tale riguardo, si richiama l'attenzione sull'opportunità di uniformare le procedure per l'iscrizione all'elenco, attenendosi alle seguenti regole:

- a) applicazione quale termine di conclusione del procedimento di quello generale di trenta giorni, di cui all'art.2 della legge 241/1990;
- b) obbligo per il soggetto istante di produrre, in allegato all'istanza di iscrizione, la documentazione, anche in forma di dichiarazione sostitutiva ex art.46 del D.P.R. nr.445/2000, tendente ad attestare il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 1 del D.M., ad eccezione di quelli medico-sanitari e di quelli formativi che non possono costituire oggetto di autocertificazione;
- c) conclusione del procedimento con un provvedimento espresso che dispone (o nega) l'iscrizione all'elenco prefettizio.

Per quel che concerne i requisiti psico-fisici, si osserva che il comma 4, lett. b), nell'elencare tali requisiti chiarisce che il possesso degli stessi deve essere attestato da "certificazione medica delle autorità sanitarie pubbliche". Cionondimeno, - tenuto conto della peculiare competenza delle Regioni in materia di sanità – ai fini dell'iscrizione all'elenco prefettizio debbono ritenersi valide le attestazioni redatte dai medici di base o medici competenti ex d.legvo n.81/08.

Relativamente al requisito del superamento corso di formazione previsto dall'art. 3 del D.M.), si chiarisce che in ragione dell'accordo sancito tra il Ministero dell'Interno e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010, sono state regolamentate le modalità per l'organizzazione e l'erogazione dei corsi da parte dei predetti enti territoriali, al fine di renderli coerenti con le finalità ed i contenuti del decreto del Ministro ed uniformemente applicabili sul territorio nazionale.

Conseguentemente potranno essere iscritti all'elenco prefettizio i soggetti che dimostreranno di aver frequentato e superato un corso di formazione per addetti ai servizi di controllo – secondo le modalità fissate dal citato Accordo del 29 aprile 2010 - validato da una Regione anche diversa da quella della provincia nella quale si chiede l'iscrizione.

Come chiarito nell'Accordo stesso, requisito per l'ammissione al corso è il diploma di scuola media inferiore, in coerenza con quanto previsto dall'art.1 comma 4, lett. f), del D.M.

A tale riguardo si evidenzia che per i cittadini stranieri, comunitari o extracomunitari (per i quali non è esclusa la possibilità di essere iscritti all'elenco prefettizio purché, evidentemente, in regola con la vigente legislazione in materia di permesso di soggiorno), è necessaria e sufficiente una dichiarazione di valore, rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare, che attesti il livello di scolarizzazione.

3. Modalità d'iscrizione all'elenco prefettizio.

L'art.1, comma 3, del D.M. in parola prevede che la domanda di iscrizione è presentata, al Prefetto territorialmente competente, dal gestore delle attività d'intrattenimento e spettacolo ovvero dal titolare di un istituto autorizzato ai sensi dell'art.134 TULPS, con ciò riferendosi indifferentemente ad entrambe le fattispecie previste dalla legge (vigilanza o investigazione privata).

È quindi esclusa la possibilità che l'iscrizione venga richiesta da soggetti diversi (ad es. agenzie di lavoro) ovvero direttamente dagli aspiranti "addetti ai servizi di controllo".

Nulla impedisce, invece, che l'autorizzazione di cui all'art. 134 TULPS venga richiesta ex novo esclusivamente per lo svolgimento dei servizi del D.M. 6 ottobre 2009; in tal caso le relative istanze dovranno essere valutate alla stregua delle altre richieste di licenza per lo svolgimento dell'attività di vigilanza o investigazione privata, ancorché limitate ad uno specifico servizio e/o ambito territoriale e, conseguentemente, le valutazioni preordinate al rilascio o al diniego del titolo dovranno essere quelle tipiche del relativo procedimento autorizzatorio, con particolare riferimento ai requisiti di affidabilità dei soggetti interessati, le eventuali controindicazioni inerenti la sicurezza pubblica o l'ordine pubblico nonché al requisito della capacità tecnica pur se commisurato alla specificità della richiesta.

Gli istituti già autorizzati ai sensi dell'art.134 TULPS dovranno, invece, richiedere l'ampliamento dei servizi autorizzati, con le procedure individuate dal comma 5 dell'art.257 ter del Regolamento d'esecuzione.

Nel caso in cui i servizi in parola siano disimpegnati da personale dipendente da istituti di vigilanza privata, in analogia a quanto già previsto per i servizi di "stewarding", tali istituti potranno avvalersi di soggetti privi della qualifica di guardia giurata che, ovviamente, non potranno essere impiegati nelle attività di vigilanza e custodia dei beni.

Nulla esclude, peraltro, che l'attività regolamentata dal D.M. venga svolta da personale, dipendente da istituti di vigilanza già autorizzati, in possesso della qualifica di guardia giurata. Detto personale dovrà però svolgere i servizi in questione senza portare armi né indossare l'uniforme approvata ma dovrà utilizzare il tesserino di riconoscimento previsto dall'art.7 del D.M.

Deve, inoltre, ritenersi ammissibile l'iscrizione all'elenco degli addetti ai servizi di controllo di soggetti già iscritti all'elenco di cui al D.M. 8 agosto 2007 (servizi di stewarding negli impianti sportivi), purché in possesso dei requisiti specifici che non possono essere considerati equivalenti fra le due attività (si pensi alla formazione professionale prevista dal D.M. 8 agosto 2007 e quella fissata dal D.M. 6 ottobre 2009, diverse sia per i programmi formativi che per i soggetti abilitati ad erogare la formazione).

In caso di diniego dell'iscrizione, onde evitare possibili violazioni della privacy, al gestore dell'attività, come al titolare della licenza ex art.134 TULPS, andrà comunicata solo l'esistenza di motivi ostativi all'iscrizione stessa. L'avvio di procedimento ed il successivo, eventuale, diniego dovranno essere notificati direttamente all'interessato, secondo le consuete modalità.

In conclusione di circolare si evidenzia che le richieste, come noto, devono essere presentate in ogni provincia nella quale opera l'addetto ai servizi di controllo, il quale, una volta iscritto, può prestare la propria opera anche in più locali della stessa provincia. Pertanto appare necessario prescrivere al gestore dell'attività di intrattenimento ovvero al titolare di licenza ex art.134 TULPS di comunicare la variazione dell'esercizio presso il quale vengono svolti i servizi indicati nel D.M. 06.10.2009.

Tale prescrizione potrà essere riportata nel provvedimento con il quale viene comunicata al richiedente l'iscrizione dei soggetti interessati all'elenco prefettizio e gli estremi dell'iscrizione stessa, onde consentirne l'inserimento nel tesserino di cui all'art.7 del D.M. che deve essere realizzato a cura del richiedente, con le caratteristiche di cui all'allegato A del decreto stesso.

Per quel che concerne la validità temporale dell'iscrizione all'elenco, si evidenzia che in caso di richiesta di iscrizione presso l'elenco di una provincia di soggetti già iscritti presso un altro elenco, i due anni di validità dell'iscrizione, previsti dall'art.2 del D.M., decorrono comunque dal momento della prima iscrizione, fermo restando che l'iscrizione presso il nuovo elenco, nell'arco temporale dei due anni, potrà avvenire senza reiterare l'accertamento dei requisiti.